



Disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro richieste dall'emergenza Covid-19

aggiornamento del 9.03.2020

Vista la responsabilità posta in capo al datore di lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e del D.Lgs. 231/2001 in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, **si raccomanda** all'organo amministrativo e all'organismo di vigilanza della Società di **adottare le seguenti misure precauzionali volte a minimizzare, per quanto possibile, il rischio di contagio Covid-19 del personale aziendale:**

- a) predisporre, ad opera del medico competente, un **aggiornamento del DVR che faccia specifico riferimento al rischio biologico e che contenga le misure di prevenzione e sicurezza da adottare con specifico riferimento al virus Covid-19;**
- b) installare all'ingresso di ciascun sito produttivo **prodotti igienizzanti per le mani e le superfici** mettendo in ogni caso tali prodotti a disposizione dei lavoratori;
- c) **mettere a disposizione dei lavoratori ulteriori dispositivi di protezione individuale** (ad es. guanti monouso e mascherine) che appaiano utili in considerazione dell'attività svolta, delle mansioni ricoperte e della situazione personale di ciascuno. Valutazioni da effettuare con il medico competente;
- d) predisporre eventuali misure di sanificazione e disinfezione degli ambienti;
- e) **fornire ai lavoratori che ne facciano richiesta strumenti per il controllo personale della temperatura;**
- f) predisporre il **materiale informativo** necessario e diffondere tra i dipendenti notizie sui principali sintomi del virus e sui comportamenti igienico-sanitari da adottare;
- g) **fornire ai dipendenti aggiornamenti costanti** anche attraverso la diffusione delle comunicazioni ufficiali rese dagli organi competenti;
- h) **favorire lo svolgimento dell'attività lavorativa secondo la modalità "Smart Working"**, per tutti i dipendenti la cui presenza in sede non sia strettamente funzionale alla prosecuzione dell'attività aziendale, garantendo al contempo l'adozione di misure di sicurezza idonee a tutelare le informazioni e gli strumenti aziendali, anche in conformità alle ulteriori normative vigenti e applicabili in materia (es. d.lgs. 231/2001, d.lgs. 81/2008 e Statuto dei lavoratori, Reg. UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali);
- i) invitare i lavoratori che hanno avuto contatti con soggetti a rischio allo svolgimento dell'attività lavorativa secondo la modalità "Smart Working" garantendo le misure di cui al punto che precede;
- j) **inviare a tutti i dipendenti una informativa contenente le disposizioni in materia di sicurezza adottate dalla Società** (v. in particolare lett. b, c, d, e, h, i) garantendo la necessaria formazione e informazione dei lavoratori;
- k) **garantire la sorveglianza sanitaria dei lavoratori** attraverso un coordinamento, per tali attività, con l'RSPP e con il medico competente, tenendo in considerazione le misure recentemente introdotte con Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6 (recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da

COVID-19”) e successivi Dpcm ed ordinanze regionali in materia;

- l) **predisporre con il Medico Competente un piano che preveda misure di protezione emergenziali** (ad es. per l’ipotesi di un dipendente infetto che è entrato in contatto con altri), lasciando a lui la raccolta di dati inerenti alla salute attesa la titolarità autonoma del medico competente in materia di raccolta di dati personali (Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2020, secondo la quale: *“il medico competente è l’unico legittimato a trattare i dati sanitari dei lavoratori per le finalità indicate dalla legge di settore”*);
- m) **invitare, ove necessario, i dipendenti a segnalare qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro, anche predisponendo eventuali canali dedicati.**

Onde evitare il rischio di porre in essere azioni che, seppur intese a scopo di prevenzione, potrebbero comportare violazioni della normativa vigente, si raccomanda la Società ad osservare altresì le ulteriori prescrizioni formulate dall’Autorità Garante per la protezione dei dati personali del 2 marzo 2020, e ad **astenersi dall’adottare le seguenti misure:**

- a) **raccogliere**, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, **informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa;**
- b) **acquisire una “autodichiarazione”,** anche in via anonima, da parte dei dipendenti o di terzi (visitatori, fornitori, trasportatori etc.) **in ordine all’assenza di sintomi influenzali, e vicende relative alla sfera privata.**

MR |

**Lo Studio è a completa disposizione
per ogni ulteriore delucidazione e approfondimento**

**Morri Rossetti
Piazza Eleonora Duse, 2 – 20122 Milano
MorriRossetti.it**